

## **ORA ALTERNATIVA**

**un diritto per genitori e studenti, un dovere per la scuola**

Scegliere l'insegnamento della religione cattolica (IRC) è **facoltativo**

Negli stessi orari la Legge assicura a genitori e studenti il diritto di scelta tra:

- ◆ attività didattiche e formative, con docenti della scuola ("**ora alternativa**")  
(unica scelta per molte scuole materne comunali e, molto spesso, scelta obbligata per i genitori)
- ◆ studio individuale (assistito per alunni più piccoli, anche libero per i più grandi)
- ◆ uscita dalla scuola (esempi: alle elementari, ingresso alla terza ora, oppure uscita alle 14:30 invece delle 16:30 nel "tempo pieno")

Si ha diritto ad esprimere la scelta all'atto dell'iscrizione.

Si ha diritto a cambiare la scelta per l'anno scolastico successivo.

Sull' **ORA ALTERNATIVA**:

- ◆ Gli insegnamenti possono essere **sia curricolari** (ad es. un'ora in più di inglese) che **non curricolari** (dal giornalino della scuola all'etica e diritti umani)
- ◆ Il collegio docenti deve tener conto delle proposte del consiglio di classe, inter-classe e intersezione e, alle secondarie, di quelle degli studenti
- ◆ La scuola NON DEVE aggregare studenti dell'ora alternativa ad altre classi
- ◆ La scuola DEVE garantire la parità tra coloro che si avvalgono dell'IRC e coloro che non se ne avvalgono
- ◆ Come attivarla? Nell'allegato D del modulo ministeriale per l'iscrizione, barrare la casella "scelta di non avvalersi dell'IRC" e nell'allegato E barrare la casella "attività didattiche e formative". Si suggerisce di indicare già su quest'ultimo modulo l'insegnamento alternativo che si desidera
- ◆ Come cambiare scelta per l'anno successivo? Chiedere in segreteria i moduli, che dovranno contemplare le voci descritte al punto precedente

Sull' **USCITA DALLA SCUOLA**: in presenza di scelte in questo senso, la scuola dovrebbe sempre porre l'IRC alla fine o all'inizio della giornata scolastica.

Riteniamo, assieme a tanti credenti, che l'educazione religiosa a scuola sia **fuori luogo**, sia uno spreco di danaro pubblico [1], violi la riservatezza delle proprie opzioni filosofiche [2] e sia causa di inutile divisione e talvolta emarginazione degli studenti (vedi osservazioni UNICEF [3]). Emarginazione che può colpire anche chi sceglie l'IRC, quando risulti scelta minoritaria.

Ciò non accade con l'ora alternativa: parlane con genitori e insegnanti, per **costruire insieme una scuola migliore**. Le esperienze positive non mancano.

Vogliamo farle emergere e crescere. Per saperne di più: **www.oraalternativa.it**

## NOTE

PERCHÉ ESISTE L'ORA DI RELIGIONE CATTOLICA? Esiste perché esiste il concordato. Nella legislazione postunitaria l'insegnamento (facoltativo) era previsto solo per le scuole elementari, affidate ai comuni. Nel 1923 il primo governo fascista, con la riforma della scuola, lo rendeva obbligatorio. Con il concordato del 1929 si introduceva l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». Con il concordato del 1984 l'IRC viene esteso anche alle scuole materne.

IN COSA CONSISTE? Un protocollo addizionale del concordato sancisce: «l'IRC... è impartito in conformità della dottrina della Chiesa». È chiaro, quindi, che l'ora di religione serve esclusivamente alla Chiesa per insegnare la propria religione, cosa che potrebbe e dovrebbe fare nelle proprie parrocchie.

COME VENGO SCELTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE? Vengono scelti dalla curia, a suo insindacabile giudizio. Per conservare il posto, devono ogni dodici mesi chiedere il nulla osta all'autorità diocesana, dalla quale possono essere revocati anche per ragioni che non hanno nulla a che fare con le capacità dell'insegnante, ad esempio per «... condotta morale pubblica in contrasto con gli insegnamenti della Chiesa».

[1] QUANTO COSTANO ALLO STATO? Nel 2001, i circa 25.000 insegnanti di religione sono costati alle casse dello Stato oltre 620 milioni di euro. La normativa è così stupida che, quando alcuni presidi hanno tentato l'accorpamento di diverse classi con pochi studenti avvalentisi dell'IRC, l'iniziativa è stata subito bloccata in quanto si prevede l'insegnante anche quando un solo studente se ne avvale.

[2] *«I bambini sono troppo piccoli per conoscere le proprie opinioni religiose. Esattamente come non si può votare fino a 18 anni, si dovrebbe essere liberi di scegliere la propria cosmologia e la propria etica senza l'impertinente presunzione da parte della società che si ereditano quelle dei genitori. Dovremmo restare allibiti se ci raccontassero di un bambino leninista o di uno neoconservatore. I bambini non dovrebbero sentirsi descritti come "bambini cristiani" ma come "bambini di genitori cristiani". Questo di per sé darebbe loro consapevolezza, rendendoli in grado di formare le proprie menti e scegliere se avere una religione e quale, anziché credere che religione significhi solo "stesse credenze dei genitori"»* (Richard Dawkins)

[3] Il Comitato sui diritti dell'infanzia **UNICEF**, nelle Osservazioni conclusive 2003 rivolte all'Italia rileva: (Diritti civili e politici – Libertà di pensiero)

**Il Comitato esprime preoccupazione relativamente al fatto che, come indicato nel rapporto dello Stato parte, i bambini, soprattutto nelle scuole elementari, possano essere emarginati se si**

**astengono dall'insegnamento religioso, incentrato essenzialmente sulla confessione cattolica. Inoltre, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che i genitori, in particolar modo quelli di origine straniera, non sempre sono al corrente della non obbligatorietà dell'educazione religiosa.[...] Il Comitato raccomanda che lo Stato parte assicuri che i genitori, in particolare quelli di origine straniera, quando compilano i relativi moduli, siano a conoscenza della non obbligatorietà dell'educazione religiosa cattolica.**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**, in base ai quali l'UAAR, in qualità di Associazione di Promozione Sociale iscritta al registro nazionale, è intervenuta e può intervenire legalmente in caso di violazioni:

♦L'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione

♦Tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'art. 310 del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

♦Il diritto di non avvalersi dell'IRC comprende, come hanno chiarito numerose circolari del Ministero della pubblica istruzione (tra le quali le circolari n. 188 e 189 del 25 e del 29 maggio 1989), anche l'opzione per attività didattiche e formative

♦L'offerta da parte della scuola di attività didattiche o formative, alternative all'insegnamento della religione cattolica, ha carattere doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica optando per l'ora alternativa;

♦La doverosità di tale offerta è espressamente affermata anche dalla circolare ministeriale n. 126 del 3 maggio 1986, che impegna i Consigli di interclasse a definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni

♦La condotta dell'Amministrazione scolastica, che rifiuta di garantire un insegnamento alternativo in presenza di un'espressa richiesta dei genitori degli alunni non avvalentisi, configura una diretta violazione del diritto soggettivo a non essere discriminato sulla base della scelta circa l'avvalersi o meno dell'IRC;

♦Secondo la vigente contrattazione collettiva nazionale, è del tutto illegittima la prassi di utilizzare nelle supplenze dei colleghi assenti gli insegnanti che abbiano in carico le attività didattiche e formative alternative all'IRC, nelle stesse ore in cui sono programmate le attività alternative